CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, PRESTIGIACOMO, APREA

Istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale della scuola non di ruolo

Presentata il 30 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema scolastico italiano va completamente, o quasi, rivisitato per quanto riguarda indirizzi, organici, programmi. È infatti nota una arretratezza dello stesso e la non rispondenza alle effettive esigenze dei cittadini a cui consegue notevole pregiudizio per la crescita culturale del Paese.

In tale contesto si individuano, nell'attesa di una riforma organica, situazioni che meritano attenzione in quanto realizzano casi di evidente ingiustizia che vanno comunque risolti. Tra questi merita certo un intervento risolutivo la questione che riguarda i docenti definiti « precari » per i quali la prestazione del servizio non è accompagnata dal possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento: di fatto essi svolgono attività di docente anche per lunghi periodi (a volte per interi anni scolastici), ma non possono maturare il diritto all'immissione in ruolo dato che, a prescindere dai loro meriti e dalla stessa prestazione del servizio, mancano di quel requisito giustamente richiesto dalla legge.

Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione la cui cadenza teorica sarebbe pure prevista, non vengono di fatto svolti con regolarità, per cui cresce continuamente il numero dei docenti precari privi di quel titolo.

Occorre allora prevedere uno strumento utile a conseguire l'abilitazione per tutti coloro che nel tempo hanno, fra l'altro, sopperito alle carenze di organico statale, contribuendo al funzionamento della scuola.

D'altro canto, per una serie di cause concorrenti, pare si preveda una congrua disponibilità di cattedre nei prossimi anni e non sarebbe certo giusto porre sullo stesso piano, di fronte al relativo concorso, chi ha prestato servizio, chiaramente per un periodo minimo stabilito, e chi non può vantare quella esperienza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale docente non di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, hanno la durata di duecento ore, devono svolgersi tra la data d'inizio dell'anno scolastico ed il successivo 30 aprile e si concludono con un esame consistente nella discussione di una tesina elaborata dal candidato su argomenti concordati con la commissione e attinenti al programma svolto.

ART. 2.

1. I corsi di cui all'articolo 1 devono essere organizzati dai provveditorati agli studi e affidati a presidi e docenti, in quiescenza o in servizio, che non richiedano per tale incarico l'esonero dall'insegnamento.

2. La misura dei compensi spettanti per l'attività di direzione e di docenza è quella stabilita dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 dicembre 1994.

ART. 3.

1. Ai corsi sono ammessi coloro che abbiano prestato effettivo servizio in qualità di incaricati o di supplenti nelle scuole statali e nelle scuole non statali, legalmente riconosciute od equiparate, per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997.

ART. 4.

1. I corsi sono rivolti all'approfondimento della didattica e della funzione del docente oltre che alla verifica del livello complessivo di capacità e preparazione dello stesso.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il ricavato di una specifica tassa versata dai partecipanti ai corsi e stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

DDL13-3124
Lire 500